

INFORMATIVA N. 25/2024

ISTITUITA DAL 1° GENNAIO 2024
UNA ZONA ECONOMICA SPECIALE UNICA PER IL MEZZOGIORNO
Decreto-Legge 19 settembre 2023 n. 124,
convertito in Legge n. 162 del 13 novembre 2023

Argomento:	ZES Unica Mezzogiorno
Fonti:	Decreto-legge n. 124/2023, decreto 17.5.2024, Provvedimento n. 262747/2024 dell'11 giugno 2024
Data:	17 giugno 2024
Protocollo:	797/MM

Dal 1° gennaio 2024, con il Decreto-legge n. 124/2023 (c.d. decreto Sud), è stata istituita la ZES unica che consente alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle predette zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo, di beneficiare di un credito d'imposta. Il decreto 17.5.2024 del Ministro per gli affari europei e il Sud ha definito le modalità di accesso al beneficio e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta. Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 262747/2024 dell'11.6.2024 è stato approvato il modello di comunicazione per l'utilizzo del credito di imposta.

1. PREMESSA

Le Zone Economiche Speciali (ZES) sono state istituite nel 2017, al fine di favorire lo sviluppo delle imprese presenti e l'insediamento di nuove attività nelle regioni del Mezzogiorno, tramite semplificazioni degli adempimenti amministrativi e burocratici, agevolazioni fiscali e doganali.

Dal 1° gennaio 2024, con il Decreto-legge n. 124/2023 (c.d. decreto Sud) convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è stata apportata una profonda revisione dell'istituto in oggetto in quanto è stata istituita una Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, che ha di fatto sostituito le 8 ZES in essere fino al 31 dicembre 2023.

Alla base di tale revisione vi è la volontà di favorire una programmazione maggiormente integrata e coordinata, ma, allo stesso tempo, conservare le specificità dei territori coinvolti. La relazione governativa di accompagnamento al decreto Sud, afferma che il sistema delle ZES in vigore "non risulta funzionale rispetto allo scopo della disciplina che le ha istituite, vale a dire la promozione dello sviluppo delle regioni del Mezzogiorno in una strategia unitaria di rilancio del sistema produttivo".

In relazione all'argomento in analisi, l'Informativa intende approfondire il nuovo istituto in vigore a partire dal 1° gennaio 2024.

2. ZES UNICA MEZZOGIORNO

La **Zona Economica Speciale (ZES) Unica Mezzogiorno**, è stata istituita il 1° gennaio 2024 con il decreto-legge n. 124 del 19 settembre 2023, convertito in legge n. 162 del 13 novembre 2023 (GU n. 268 del 16 novembre 2023) e comprende i territori delle regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna**.

La Zona Economica Speciale è definita dalla legge come una “zona delimitata del territorio dello Stato, nella quale l’esercizio di attività economiche ed imprenditoriali, da parte sia delle aziende già operative nei relativi territori, sia di quelle che vi si insedieranno, può beneficiare di speciali condizioni, in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo.

La ZES Unica Mezzogiorno mira, dunque, a fornire un approccio integrato e coerente per sostenere lo sviluppo economico e la crescita nelle regioni interessate attraverso la semplificazione amministrativa (Autorizzazione Unica) e l’agevolazione degli investimenti.

In sostanza, per l'anno 2024, alle imprese che effettuano **l'acquisizione di beni strumentali nuovi**, destinati a strutture produttive ubicate nelle predette zone assistite delle regioni **Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise**, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo **107, paragrafo 3, lettera a)**, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione **Abruzzo**, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo **107, paragrafo 3, lettera c)**, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla **Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 è riconosciuto un credito d'imposta**.

Il nuovo bonus **subentra al credito d'imposta per il Mezzogiorno ed al credito d'imposta ZES vigenti fino al 2023**.

3. CREDITO DI IMPOSTA

La norma (**articolo 16, comma 6, D.L. 124/2023**) prevede che il credito di imposta sia riconosciuto nel limite di spesa complessivo, per l'anno 2024, determinato con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023.

Tale decreto è stato emanato il **17 maggio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024**.

Con il predetto decreto, sono definite:

- le modalità di accesso al beneficio,
- nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.

Al riguardo l'articolo 1, comma 249 legge n. 213 del 30 dicembre 2023, pubblicata sul Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale”, n. 303 del 30 dicembre 2023 sostituisce il predetto comma 6 dell'articolo 16 prevedendo che il credito di imposta sia riconosciuto nel **limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024** e che tali importi siano versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate.

È, inoltre, stabilito che con **decreto del Ministro** per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le **modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli**, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.

Articolo 1, comma 249 legge n. 213 del 30 dicembre 2023, n. 213 pubblicata su Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale”, n. 303 del 30 dicembre 2023

249. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024. Gli importi di cui al presente articolo sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo».

4. IL REGIME APPLICABILE

L'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal **regolamento (UE) n. 651/2014** della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli **aiuti a finalità regionale agli investimenti**.

Alle imprese attive nel settore della **produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura**, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi **nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico**.

5. REQUISITI OGGETTIVI

5.1 Investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un **progetto di investimento iniziale** definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, **relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria**,

- di **nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie** destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio,
- nonché **all'acquisto di terreni**,
- **all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti**.

Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati **dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro**.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni e tale costo non comprende le spese di manutenzione.

Il nuovo credito d'imposta ZES prevede **condizioni ulteriori rispetto al credito di imposta in vigore fino al 31 dicembre 2023**, talune delle quali più stringenti. In particolare:

- **il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato;**
- **non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.**

Ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili si tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del Tuir a prescindere dai principi contabili adottati.

5.2 Investimenti non agevolabili

Come indicato dal comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto 17 maggio 2024, sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonché i materiali di consumo.

6. REQUISITI SOGGETTIVI

6.1 Soggetti ammessi

Come chiarito dall'articolo 2 del decreto 17 maggio 2024, **possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato già operative o che si insediano nella ZES unica**, in relazione all'acquisizione dei beni strumentali indicati nell'art. 3, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della Regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

6.2 Soggetti esclusi

L'agevolazione **non si applica** ai soggetti che operano nei settori dell'industria **siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione,**

dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Il beneficio in analisi, altresì, **non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà** come definite dall'articolo 2 punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

7. MISURA DEL CREDITO DI IMPOSTA

Il nuovo credito d'imposta sarà attribuito nei limiti della **misura massima** consentita dalla **Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027**, recante **soglie più elevate** rispetto alla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 a cui, per esplicita previsione del legislatore, occorre riferirsi per il credito d'imposta Sud e ZES vigenti. Più in dettaglio, le aliquote previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 sono diversificate per regione, come segue:

Il credito è differenziato per regioni, dimensioni dell'impresa ed entità dell'investimento.

In particolare, il credito di imposta è determinato:

- nella misura del **40% dei costi sostenuti** in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni **Calabria, Campania, Puglia e Sicilia**;
- nella misura del **30% dei costi sostenuti** in relazione agli investimenti ammissibili nelle regioni **Basilicata, Molise e Sardegna**;
- nella misura massima, **rispettivamente del 50% e del 40%**, come indicato nella vigente Carta degli aiuti a finalità regionale, per gli **investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta nelle regioni Puglia e Sardegna**;
- nella misura del **15%** dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili nelle **zone assistite della regione Abruzzo** indicate dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Per i progetti di investimento con **costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro**, i **massimali sono aumentati di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese**.

Per i grandi progetti di investimento con **costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro**, come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, le intensità massime di aiuto per le **grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese** e sono calcolate secondo la metodologia dell'«importo di aiuto corretto» di cui all'art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014.

REGIONI	GRANDI IMPRESE (e PMI in caso di grandi progetti di investimento superiori a € 50 milioni)	MEDIE IMPRESE (per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a € 50 milioni)	PICCOLE IMPRESE (per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a € 50 milioni)
Campania, Puglia, Campania, Sicilia	40%	50%	60%
Molise Basilicata Sardegna	30%	40%	50%
Abruzzo	15%	25%	35%
Sardegna (territori transizione giusta)	40%	50%	60%
Puglia (territori transizione giusta)	50%	60%	70%

8. MODALITÀ DI FRUIZIONE

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, **a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento da parte del Direttore dell'Agenzia delle entrate e, comunque, non prima della data di realizzazione dell'investimento, pena il rifiuto dell'operazione di versamento**.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Al credito d'imposta **non si applica il limite** di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 2 dicembre 2007, n. 244.

Relativamente alle comunicazioni per le quali l'ammontare del credito d'imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'Agenzia delle entrate comunica l'autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'art. 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).

9. CUMULABILITA' DEL CREDITO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta è **cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato** che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

10. RIDETERMINAZIONE DEL BENEFICIO

Se i beni oggetto dell'agevolazione **non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta** successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.

Se **entro il quinto periodo d'imposta** successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i **beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee** all'esercizio dell'impresa ovvero **destinati a strutture produttive diverse** da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.

Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, la rideterminazione si applica anche se **non viene esercitato il riscatto**.

Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

11. REVOCA DEL CREDITO DI IMPOSTA

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le imprese beneficiarie devono **mantenere la loro attività nelle aree d'impianto**, ubicate nelle zone assistite nelle quali è stato realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, **per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento medesimo**. L'inosservanza dell'obbligo determina la revoca dei benefici concessi e goduti secondo le modalità stabilite con il decreto attuativo.

12. PROCEDURA DI ACCESSO

Per accedere al contributo, i soggetti interessati **comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024**.

Nello stesso periodo è possibile:

a) inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;

b) presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato, con le stesse modalità previste per la comunicazione originaria indicata all'articolo 5, comma 2 del decreto 17.5.2024.

I soggetti che hanno validamente presentato la predetta comunicazione e hanno realizzato investimenti per un ammontare inferiore a quello indicato comunicano all'Agenzia delle entrate, **dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025**, l'ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d'imposta maturato, secondo le modalità stabilite con il **provvedimento del direttore della medesima Agenzia n. 262747/2024 dell'11 giugno 2024**.

Nel caso in cui la percentuale risulti inferiore al 100 per cento, in base alle comunicazioni ricevute, l'Agenzia delle entrate ridetermina la percentuale e la rende nota con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del predetto termine (14 marzo 2025) di cui al primo periodo del presente comma.

Il modello di comunicazione per l'utilizzo del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica, prevede che a seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni.

La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza dei termini e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tali termini.

La **Comunicazione è scartata** nel caso in cui:

- a) il richiedente **non sia titolare di una partita IVA** attiva alla data di invio della Comunicazione;
- b) gli estremi delle **fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati presenti nella relativa banca dati dell'Agenzia delle entrate**;
- c) il codice attività e il codice catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondano con quelli comunicati ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

Il controllo non si applica con riferimento alle strutture produttive non ancora impiantate nella Zes unica quindi il beneficiario segnala tale situazione nella Comunicazione.

13. CONTROLLI

Ai fini delle attività di controllo in relazione agli investimenti effettuati, l'amministrazione finanziaria applica gli articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973. Qualora il credito d'imposta sia in tutto o in parte indebito, sono irrogate le sanzioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e applicati gli interessi dovuti ai sensi delle norme vigenti.

Per il recupero del credito d'imposta indebito l'Agenzia delle entrate provvede con atto di recupero di cui all'art. 38-bis del decreto del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973.

Qualora nell'ambito delle attività di controllo svolte dall'amministrazione finanziaria si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività o progetti, la struttura di missione ZES di cui all'art. 10 del citato decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 assicura, per gli ambiti di competenza, il supporto necessario all'amministrazione finanziaria, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
- Andrea Trevisani –